

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico. (S. 847 Governo) (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	310
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	313
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	312

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.

(S. 847 Governo).

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento, finalizzato ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico. In ordine ai profili di competenza della Commissione, segnala che i decreti legislativi in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sono adottati, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono trasmessi

per il parere alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Rileva che i predetti decreti legislativi individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico. Osserva che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera i), l'esercizio della delega finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico ed a riformare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) deve perseguire, tra gli altri obiettivi, il potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Fa notare che in generale, la materia « lavoro pubblico », non risulta espressamente menzionata dall'articolo 117 della Costituzione ed appare riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni. Evidenzia che il rapporto di impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali, in virtù dell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992 e dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è soggetto

alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti.

Illustra quindi la proposta di parere da lui predisposta (*vedi allegato*).

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuno che siano previste nel testo in esame misure di salvaguardia della potestà legislativa regionale in ordine alle politiche di gestione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni delle regioni e degli enti locali. Reputa altresì utile inserire nel parere una apposita osservazione tesa a raccomandare che la legislazione regionale recepisca le previsioni del testo in esame previa approfondita verifica delle piante organiche del personale delle regioni.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), in ordine al complessivo contenuto del disegno di legge in esame, ne deplora l'impostazione generale tesa a snaturare i principi base del rapporto di lavoro pubblico. Ravvisa al riguardo l'esigenza di non stravolgere gli aspetti tipici del contratto di lavoro. Pur dichiarandosi favorevole alla valutazione del rendimento dei dipendenti pubblici, reputa indispensabile perseguire tale obiettivo attraverso procedure lineari e chiare, utilizzando indicatori di valore oggettivi. Per tali ragioni reputa preferibile affidare il controllo e la valutazione sulle strutture e sul personale della pubblica amministrazione ad un organismo esterno, un *authority* che svolga tale compito con effettivi criteri di imparzialità e di terzietà. Considera poi del tutto assente nel testo in esame il principio della trasparenza dei risultati della predetta valutazione. In relazione alla proposta di parere predisposta dal relatore, esprime apprezzamento in ordine all'osservazione che richiede che i decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni siano adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ritiene quindi che una riforma della disciplina del rapporto di lavoro presso le amministrazioni regionali non possa essere disgiunta da un approfondito esame della Carta

delle autonomie. In conclusione, evidenzia che la valutazione del rendimento dei pubblici dipendenti e la trasparenza della medesima valutazione costituiscono strumenti chiave per migliorare il complessivo sistema del lavoro pubblico. Apprezza infine, nell'ottica della semplificazione, la previsione del testo che consente la definizione del procedimento disciplinare anche in pendenza di un procedimento penale.

Davide CAPARINI (LNP), *presidente*, ricorda che la Commissione è comunque tenuta a rendere un parere limitatamente ai profili di competenza della Commissione medesima.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, ritiene condivisibili molte considerazioni formulate nel corso del dibattito, seppure talune esulano dai profili di competenza della Commissione afferendo ad aspetti più generali inerenti al merito del provvedimento. In relazione ai richiamati principi della trasparenza e dell'affidamento ai meccanismi esterni di controllo, fa notare che l'articolo 3, comma 2, lettere c), d) ed e) pongono elementi di certezza e soluzioni sicuramente apprezzabili al riguardo. Ricorda che su tali punti le stesse organizzazioni sindacali hanno avanzato richieste di maggiore certezza della disciplina. Osserva quindi che l'Aran, che avrebbe potuto costituire una appropriata sede di controllo e valutazione del rendimento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non sembra possedere i requisiti indispensabili per poter svolgere tale delicato ruolo. Ritiene peraltro necessario che siano fissati per legge i limiti cui le autonomie territoriali devono attenersi in materia.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) osserva che il testo in esame incardina la funzione di valutazione del personale presso la Presidenza del Consiglio, il che attenua il necessario requisito di terzietà che dovrebbe connotare l'organismo valutatore. Aggiunge che l'Aran non è in grado, sotto il profilo strutturale, di svolgere al meglio tale ruolo. Manifesta in generale

disponibilità a fornire contributi affinché si possa perseguire un miglioramento del testo in esame.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico (S. 847 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 847 Governo, in corso di esame presso la 1^a Commissione del Senato, recante delega al governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico;

valutato il contenuto del provvedimento di delega, con cui si intendono perseguire obiettivi quali la convergenza del mercato del lavoro pubblico e privato, il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, la valorizzazione del merito ed il riconoscimento di meccanismi premiali; la definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del provvedimento, i decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono adottati, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

evidenziato che i menzionati decreti legislativi, in conformità all'articolo 1, comma 4, del testo, individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

rilevato altresì che l'esercizio della delega teso a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico ed a riformare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) deve perseguire, tra gli altri obiettivi enunciati, il potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *i*), n. 2), del testo;

rilevato che la materia « lavoro pubblico » non risulta espressamente menzionata dall'articolo 117 della Costituzione, apparendo pertanto annessa alla competenza legislativa residuale delle regioni, e considerato altresì che la più recente giurisprudenza costituzionale sembra tuttavia ricondurre all'ambito di competenza « ordinamento civile » il fondamento della potestà legislativa statale con riguardo ai profili strettamente inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro;

considerato altresì quanto statuito in materia dalla Corte costituzionale, in particolare con le sentenze nn. 95 e 189 del 2007, con cui si enuncia che il rapporto di impiego alle dipendenze di regioni ed enti locali, « privatizzato » in virtù dell'articolo 2 della legge n. 421 del 1992 e dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, è soggetto a specifici limiti che garantiscono l'uniformità di tale tipologia di rapporti, quali i principi fissati dalla legge statale in materia ispirati all'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto

che disciplinano i rapporti fra privati che, come tali, si impongono anche alle regioni, comprese quelle a statuto speciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, in materia di lavoro presso le pubbliche amministra-

zioni regionali e locali, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non invece sulla base del solo parere trasmesso dalla medesima, al fine di salvaguardare le prerogative riconosciute in materia alle autonomie territoriali.